

(N. 1920)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GRAZIOLI, PITTELLA, BOMBARDIERI
e PETRONIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 1982 *

Nuove provvidenze per paraplegici e tetraplegici

ONOREVOLI SENATORI. — Siamo consapevoli delle minorazioni fisiche, psichiche, sensoriali e l'assistenza ed integrazione sociale dei portatori di *handicaps* sono obblighi precisi che lo Stato deve sentire nei riguardi di quanti presentino menomazioni tali da rendere difficile la vita di relazione, quella lavorativa e lo stesso apprendimento.

Avremmo voluto discutere del problema in termini globali, in correlazione con le riforme della sanità e dell'assistenza sociale.

Ci rendiamo conto, però, che esistono da un lato limiti economici notevoli, dall'altro urgenze non dilazionabili, situazioni drammatiche e peculiari che non possono attendere il tempo di un dibattito profondo ma che invece necessitano di interventi immediati, proprio in relazione alle loro peculiarità.

Di qui il presente disegno di legge, tendente ad assicurare l'autosufficienza economica del paraplegico e del tetraplegico oltre che a prefigurare un'azione regionale capace di assicurare interventi terapeutici e riabilitativi tali da consentire il mantenimento prevalente di tali gravissimi invalidi

nel proprio ambiente di vita, familiare e sociale, oltre che a favorire la loro integrazione nelle normali strutture educative, scolastiche, ricreative, addestrative al lavoro.

L'articolo 1 contiene la definizione di « paraplegico » e « tetraplegico ».

L'articolo 2 prevede l'adeguamento di trattamento ai grandi invalidi militari.

L'articolo 3 prefigura l'azione che le regioni dovranno svolgere per assolvere alla riabilitazione e al reinserimento sociale degli invalidi assoluti.

L'articolo 4 prevede le forme di reinserimento degli invalidi totali nell'ambito delle famiglie.

L'articolo 5 prevede indennità per invalidi assoluti non ospedalizzati.

L'articolo 6 estende la normativa alle regioni a statuto speciale e alle provincie autonome.

L'articolo 7 prevede la spesa.

L'articolo 8 ipotizza la somma necessaria alle regioni per indurre le unità sanitarie locali a creare centri diurni di riabilitazione e di cura intensiva.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Definizione di tetraplegici e paraplegici)

Sono considerati paraplegici e tetraplegici, rispettivamente, tutti i soggetti di qualsiasi età che in seguito ad evento morboso o traumatico, comunque intervenuto, presentano paralisi bilaterale della parte inferiore del corpo con abolizione delle funzioni fisiologiche del tratto paralizzato, o paralisi degli arti inferiori e superiori oltre che perdita delle funzioni fisiologiche del tratto paralizzato.

Art. 2.

(Trattamenti economici e previdenziali)

A tali soggetti, sia ai fini economici che previdenziali, si applica il trattamento in vigore per i grandi invalidi militari.

Art. 3.

(Delega alle regioni)

Nell'ambito delle competenze trasferite con i decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, nn. 3 e 4; 15 gennaio 1972, nn. 9 e 10; 24 luglio 1977, n. 616, in materia di beneficenza, assistenza sanitaria e ospedaliera, istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica, le regioni disciplinano con proprie leggi e promuovono la realizzazione degli interventi sanitari, sociali, riabilitativi, ritenuti idonei per curare, assistere, reinserire nella società produttiva i tetraplegici e i paraplegici.

Art. 4.

(Indennità « una tantum »)

Al fine di favorire il reinserimento nelle famiglie di appartenenza degli invalidi assoluti, paraplegici e tetraplegici, ricoverati

alla data di entrata in vigore della presente legge presso istituti di ricovero e cura pubblici o privati, oltre ai benefici previsti dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e dall'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, è riconosciuta una indennità « una tantum » fino a lire otto milioni annui da devolversi in due o più rate secondo criteri stabiliti dalla legge regionale, ispirati dai seguenti parametri: gravità dello stato invalidante, necessità di particolare assistenza, condizioni economiche e culturali delle famiglie.

Le famiglie, all'atto della riscossione della seconda rata di indennità « una tantum », si impegnano a trattenere l'invalido in via definitiva.

Art. 5.

(Provvidenza per gli invalidi assoluti non ospedalizzati)

Agli invalidi assoluti che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino presso nuclei familiari in condizioni economiche particolarmente disagiate, oltre ai benefici derivanti dalle leggi nn. 18 e 33 del 1980, viene riconosciuta una indennità « una tantum » fino a lire tre milioni da devolversi in due o più rate secondo le modalità previste da legge regionale.

Art. 6.

(Estensione delle norme alle regioni a statuto speciale e alle province autonome)

Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con il loro ordinamento istituzionale.

Art. 7.

(Previsione di spesa)

Per l'anno 1982 è stanziata a favore delle regioni la somma di lire dieci miliardi fina-

lizzati alla realizzazione di quanto previsto dalla presente legge.

Per gli anni successivi al 1982 è stanziata la somma annua di lire tre miliardi.

Art. 8.

(Ulteriori contributi alle regioni)

La somma di lire tre miliardi per anno è stanziata, a partire dal 1983, affinché le regioni possano, attraverso le unità sanitarie locali, dar vita a centri diurni di riabilitazione e cura.

La legge regionale prevede la possibilità di ospitare fino ad un massimo di cinque settimane per anno gli invalidi totali, per consentire periodi di cura intensiva, anche attraverso convenzioni con strutture idonee.

Art. 9

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.